

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2022, alla presenza dei Magistrati:

Dott.ssa Silvia ROMAGNOLI (PRESIDENTE)

Dott.ssa Rita CHIERICI (GIUDICE RELATORE)

Dott.ssa Annelisa SPAGNOLO (GIUDICE)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 14349/2018, promossa da:

Paola LODI (C.F. LDOPLA60D47F257I), rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo SOGGIA

ATTORE

contro

U.P.E.M. S.p.A. (C.F. 00362100364), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni CALANDRA BUONAURA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:

"Voglia l'On. Tribunale adito, in accoglimento della domanda proposta dalla signora Paola Lodi, dichiarare la nullità della delibera assunta dall'assemblea dei soci di U.P.E.M. s.p.a. in data 12/5/2018 di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 o, in subordine, dichiararne l'annullamento; il tutto con ogni conseguenza di legge. In subordine chiede la rinnovazione della CTU. Vinte le spese".

Firmato Da: CHIERICI RITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 75b7bfc109551eea851342a7b6986608 Firmato Da: ROMAGNOLI SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54f41dcf0616e3a6e90ae79ad765dc35 Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f0ae521aca21d6 Il Procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:

- "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, e previa ogni opportuna pronuncia o declaratoria:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare che la domanda avversaria di annullamento della delibera impugnata per violazione del diritto del socio ad ottenere informazioni e chiarimenti in assemblea è inammissibile, improcedibile o comunque inaccoglibile, in considerazione della clausola arbitrale contenuta nello Statuto di U.P.E.M. S.p.A., dichiarando la propria incompetenza a decidere tale domanda, con ogni conseguente provvedimento;
- nel merito, in via principale e, per quanto riguarda la domanda avversaria di annullamento della delibera impugnata, in via subordinata rispetto all'eccezione di arbitrato formulata rigettare integralmente le domande avversarie per carenza dell'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c. in capo all'attrice sig.ra Paola Lodi e/o in quanto infondate in fatto e/o in diritto e/o non provate per i motivi meglio esposti negli atti di parte convenuta;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di difesa, incluse le spese generali ed oltre a C.P.A. ed I.V.A. come per legge e con condanna della sig.ra Lodi Paola a rifondere ad U.P.E.M. S.p.A. i costi e le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata, sia relative a quanto versato dalla società convenuta al C.T.U., sia per la difesa tecnica di parte".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Svolgimento del processo.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, LODI Paola agiva per ottenere: a) in via principale, sentenza di declaratoria di nullità (ex art. 2379 c.c.) della delibera assembleare di U.P.E.M. S.p.A. di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017; b) in via subordinata, sentenza di annullamento della delibera in questione, per violazione del diritto del socio ad ottenere chiarimenti in assemblea.

Innanzitutto LODI Paola esponeva che, all'esito dell'assemblea dei soci di U.P.E.M. S.p.A. tenutasi in data 12.05.2018, era stato approvato, con il voto unanime dei votanti e l'astensione della sola attrice (titolare del 22,69 % del capitale sociale), il bilancio relativo all'esercizio 2017 (la delibera era poi stata iscritta nel Registro delle Imprese, in data 08.06.2018). L'attrice esponeva, inoltre, di essere intervenuta nell'assemblea in questione¹, formulando tutta una serie di contestazioni al bilancio – le quali,

.



¹ Com'è possibile ricavare, peraltro, dallo stesso verbale della seduta (All. 2).

sostanzialmente, coincidono con quelle avanzate nel presente giudizio – e chiedendo i relativi chiarimenti agli organi amministrativi e di controllo della società.

Ebbene, parte attrice, nel presente giudizio, deduce innanzitutto l'invalidità della suddetta delibera, che a suo dire avrebbe ad oggetto un bilancio redatto in violazione dei principi di verità, correttezza e chiarezza ex art. 2423 comma 2 c.c.. In particolare, la LODI formulava le seguenti contestazioni:

- la voce "Utilizzo fondi", alla lettera A), numero 3) del RENDICONTO FINANZIARIO non indica alcun numero, mentre la voce "Utilizzo nell'esercizio", contenuta nella tabella intitolata "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" nella NOTA INTEGRATIVA, riporta il valore di € 104.794; vi sarebbe quindi un'evidente difformità (di oltre € 100.000) tra i due documenti del bilancio, con la conseguente violazione: a) del principio di verità, in quanto almeno uno dei due dati non potrebbe che essere falso; b) del principio di correttezza, poiché la difformità in questione non potrebbe che essere la conseguenza di un'errara applicazione delle regole contabili; c) del principio di chiarezza, in quanto dai documenti che compongono il bilancio non sarebbe possibile comprendere se vi sia stato o meno l'utilizzo dei fondi di cui si discorre;
- la voce "Interessi incassati/(pagati)", alla lettera A), numero 3) del RENDICONTO FINANZIARIO indica in € 2.001 il valore di tali interessi, valore che coinciderebbe con quello indicato alla voce "interessi passivi" del CONTO ECONOMICO. Ora, dato che l'attrice sostiene l'impossibilità pratica che i due valori coincidano (in quanto il CONTO ECONOMICO è redatto secondo un criterio di competenza, mentre il RENDICONTO FINANZIARIO secondo un criterio di cassa), allora ne deriverebbe una violazione del principio di verità, in quanto almeno uno dei due dati non potrebbe che essere falso;
- alla lettera B), voce "Immobilizzazioni materiali" del RENDICONTO FINANZIARIO, le sottovoci "Investimenti" e "Disinvestimenti" indicano, rispettivamente, i valori di € 37.995 e di € 1.354; mentre le voci "Incrementi per acquisizioni" e "Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)", contenute nella tabella relativa ai "Movimenti delle immobilizzazioni materiali" presente nella NOTA INTEGRATIVA, indicano nella colonna intitolata "Totale immobilizzazioni materiali" , rispettivamente, i valori di € 37.817 e di € 1.176. Vi sarebbe quindi un'evidente difformità tra i due documenti del bilancio, con la conseguente violazione: a) del principio di verità, in quanto almeno uno dei due dati non potrebbe che essere falso; b) del principio di correttezza, poiché la difformità in questione non potrebbe che essere la conseguenza di un'errara applicazione delle regole contabili; c) del principio di chiarezza, in quanto dai documenti che compongono il bilancio non sarebbe possibile comprendere a quanto ammontino precisamente i valori di cui si discorre;
- nessuno dei documenti componenti il bilancio fornirebbe dei chiarimenti circa le modalità di quantificazione della parte variabile del compenso del presidente del c.d.a., con la conseguenza per cui non sarebbe possibile verificare se sia stata rispettata o meno



la delibera assembleare che lo aveva approvato; il che determinerebbe una violazione (quantomeno) del principio di chiarezza;

- nonostante la RELAZIONE SULLA GESTIONE indichi, tra le spese in forte crescita nel 2017, le spese di trasporto (+ € 309.000), da nessuno dei documenti componenti il bilancio sarebbe possibile ricavare a quanto ammontino tali spese, né sarebbe possibile desumere una sufficiente informativa circa le cause che ne hanno determinato un aumento; il che determinerebbe una violazione: a) dei principi di verità e chiarezza, in quanto questi dati non sarebbero appunto ricavabili da nessun documento; b) del principio di correttezza, poiché tale mancanza non potrebbe che essere la conseguenza di un'errara applicazione delle regole contabili;
- la RELAZIONE SULLA GESTIONE riporta la circostanza per cui non è stato possibile quantificare alcuni premi sugli acquisti relativi all'esercizio 2017 (che infatti hanno registrato una diminuzione rispetto al 2016), e ciò a causa di ritardi imputabili ai fornitori; ebbene, secondo l'attrice tale mancata quantificazione determinerebbe la violazione: a) dei principi di verità e correttezza, in quanto, potendo l'attrice procedere a quantificare i premi autonomamente sulla base dei contratti (e, quindi, essendo irrilevante l'eventuale ritardo dei fornitori), il non averli indicati in bilancio integrerebbe un'ipotesi di violazione del principio di competenza, ex art. 2423-bis comma 1, n. 3), c.c.; b) del principio di chiarezza, poiché non sarebbe possibile ricavare dal bilancio un'informazione evidente ed esaustiva.

Parte attrice promuoveva dunque il presente giudizio al fine di ottenere in via principale, previo accertamento di almeno una delle contestazioni appena indicate, la declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio. In particolare, l'invalidità della delibera deriverebbe dal fatto che, essendo il bilancio che ne costituisce l'oggetto in contrasto con i principi di correttezza, veridicità e chiarezza ex art. 2423 comma 2 c.c., allora la delibera in questione sarebbe nulla ex art. 2379 c.c., in quanto avente oggetto illecito.

Quanto alla competenza di questo Ufficio giudiziario, anticipando una possibile eccezione di controparte, la LODI deduceva che, in base alla clausola compromissoria di cui all'art. 28 dello statuto di U.P.E.M. S.p.A., vengono deferite ad un arbitro – nominato dal presidente della Camera di Commercio del luogo ove la società ha sede – le controversie tra i soci e la società aventi ad oggetto "diritti disponibili relativi al rapporto sociale". Ebbene, parte attrice richiamava sul punto un consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale il diritto di impugnare la delibera che approva un bilancio redatto in violazione dei principi di cui all'art. 2423 comma 2 c.c. non è materia relativa a diritti disponibili, con la conseguenza per cui la materia non sarebbe deferibile ad arbitri.

La LODI sosteneva, inoltre, che nel caso di specie non sussisterebbero i presupposti per applicare quell'orientamento giurisprudenziale, in base al quale i chiarimenti forniti durante l'assemblea di approvazione del bilancio – nel caso di specie, richiesti dall'attrice durante la seduta – sarebbero idonei a sanare gli eventuali vizi di chiarezza



del bilancio stesso. In particolare, l'attrice affermava che, nonostante il verbale della seduta riporti che il Presidente (LODI Pier Luigi), il commercialista della società (VANDINI Gino) e il Presidente del Collegio Sindacale (VARINI Mirko) le avrebbero fornito "le delucidazioni richieste", in realtà non vi sarebbe stato nessun chiarimento: le persone intervenute si sarebbero limitate a riportare le voci di bilancio o alcuni passi della NOTA INTEGRATIVA. In altri termini, parte attrice sosteneva la falsità del verbale, quantomeno rispetto a questo punto. Non solo: quand'anche il verbale fosse considerato veritiero, rimarrebbe comunque il fatto che, secondo la LODI, i chiarimenti dati in assemblea sarebbero da considerarsi come irrilevanti, in quanto non messi a verbale.

In via subordinata, l'attrice chiedeva, infine, l'annullamento della delibera in oggetto, per violazione del suo diritto ad ottenere "ulteriori informazioni e chiarimenti" in assemblea, per le ragioni anzidette, relative alla mancata annotazione a verbale degli eventuali chiarimenti o comunque per la sostanziale irrilevanza dei chiarimenti stessi.

A tal fine, evidenziava che il diritto ad ottenere ulteriori informazioni in assemblea si configura quale diritto autonomo rispetto al diritto di impugnativa della delibera assembleare, avente ad oggetto un bilancio non rispettoso dei criteri di cui all'art. 2423 comma 2 c.c., cosicché la sua violazione comporterebbe in ogni caso l'annullabilità della delibera stessa.

Nella comparsa di costituzione e risposta la società U.P.E.M. S.p.A. eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza del giudice adito in relazione alla domanda subordinata formulata da parte attrice. In particolare, se da una parte la convenuta concordava con l'attrice in merito all'impossibilità di deferire ad arbitri la cognizione della domanda di accertamento della nullità della delibera (in quanto sicuramente attinente a diritti indisponibili), d'altra parte la stessa sosteneva che la domanda di annullamento proposta dall'attrice sarebbe invece relativa a diritti disponibili: il che la renderebbe una domanda che, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, è riservata alla cognizione arbitrale.

La domanda subordinata formulata dall'attrice, infatti, sarebbe relativa al "diritto del singolo socio, certamente disponibile, di ottenere dagli amministratori chiarimenti in assemblea ulteriori e diversi rispetto alle informazioni che debbono essere fornite per legge nel bilancio" (pag. 5 comparsa di costituzione). A dimostrazione del carattere disponibile del diritto appena indicato, veniva invocata la natura del vizio di invalidità, conseguente alla sua violazione: annullabilità, anziché nullità.

Nel merito, la convenuta prima di tutto replicava in ordine alla presunta falsità del verbale: falsità posta dall'attrice a fondamento sia della domanda subordinata, sia della tesi circa l'impossibilità di considerare come sanati, sulla base dei chiarimenti dati in assemblea, i (supposti) vizi di chiarezza del bilancio. Ebbene, l'attrice si sarebbe limitata



ad asserire la falsità del documento in questione, senza portare alcuna prova a sostegno della sua tesi. Anzi, secondo la convenuta, dallo stesso verbale sarebbe possibile ricavare un elemento idoneo a screditare la tesi avversaria: l'attrice, durante il dibattito, non ha rilevato alcunché in merito alla presunta mancata risposta alle proprie domande.

Per quanto riguarda, invece, le singole contestazioni mosse alle voci di bilancio, la convenuta replicava come segue:

- in merito alla presunta difformità tra RENDICONTO FINANZIARIO e NOTA INTEGRATIVA, derivante dalla difformità tra la voce "Utilizzo fondi", alla lettera A), numero 3) del RENDICONTO FINANZIARIO (che non indica alcun numero) e la voce "Utilizzo nell'esercizio", contenuta nella tabella intitolata "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" nella NOTA INTEGRATIVA (che riporta il valore di € 104.794), la convenuta sosteneva come, in realtà, non vi fosse alcuna difformità tra i due documenti del bilancio: il movimento del fondo TFR, nel RENDICONTO FINANZIARIO, sarebbe stato contabilmente collocato nella posta "Debiti verso il personale", inclusa nella voce "Altri decrementi/(altri incrementi) del capitale circolante netto", alla lettera A, numero 2). Tra l'altro la convenuta aggiungeva che l'attrice aveva già sollevato una contestazione del genere in passato, nel corso dell'assemblea tenutasi in data 13.05.2017 per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente (2016), e che, in tale sede, le era già stato chiarito che il movimento del fondo TFR veniva incluso, da un apposito software, nella voce "Altri decrementi/(altri incrementi) del capitale circolante netto";
- in merito alla presunta coincidenza tra la voce "Interessi incassati/(pagati)", alla lettera A), numero 3) del RENDICONTO FINANZIARIO (che indica in € 2001 il valore degli interessi incassati) e la voce "interessi passivi" del CONTO ECONOMICO, la convenuta sosteneva che, a ben vedere, non vi sarebbe alcuna coincidenza: gli interessi passivi oggetto di contestazione da parte dell'attrice – e cioè gli interessi che, pur essendo di competenza dell'esercizio chiuso al 31.12.2017, sono addebitati alla società solo nell'esercizio successivo – ammonterebbero a soli € 589,39, e non a € 2001. La società convenuta inoltre osservava come, dal rilievo mosso da controparte, deriverebbe tutt'al più una scorretta allocazione della posta in esame fra le varie voci del RENDICONTO FINANZIARIO: la voce corretta, secondo la convenuta, sarebbe "Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto", alla lettera A), numero 2). Ora, tale non corretta allocazione, in ogni caso, non determinerebbe l'invalidità della delibera, e ciò sia perché il dato finale relativo all'incremento delle disponibilità liquide della società (€ 404.954) non cambierebbe, sia in virtù dell'applicazione del c.d. "principio di rilevanza" ex art. 2423 comma 4 c.c.: la posta di cui si discorre (€ 589,39) sarebbe talmente esigua - soprattutto se messa in relazione con l'entità dei ricavi realizzati da UPEM nell'esercizio, pari ad oltre 11 milioni di euro, tale da non poter costituire una causa di invalidità della delibera. In altri termini, la domanda dell'attrice sul punto sarebbe inammissibile per carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), o comunque infondata per insussistenza del vizio;

- in merito alla presunta difformità tra RENDICONTO FINANZIARIO e NOTA INTEGRATIVA, derivante dalla difformità, da una parte, tra le sottovoci "Investimenti" (€ 37.995) e "Disinvestimenti" (€ 1.354), di cui alla lettera B), voce "Immobilizzazioni materiali" del RENDICONTO FINANZIARIO, e, dall'altra, le voci "Incrementi per acquisizioni" (€ 37.817) e "Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)" (€ 1.176), contenute nella tabella relativa ai "Movimenti delle immobilizzazioni materiali" presente nella NOTA INTEGRATIVA, la convenuta faceva notare come si trattarebbe di una differenza di soli € 178, con la conseguente applicabilità, pure qui, del c.d. "principio di rilevanza" (ex art. 2423 comma 4 c.c.). In altri termini, anche rispetto a questo punto, la domanda dell'attrice sarebbe inammissibile per carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.);
- in merito alla mancata informativa in bilancio circa le modalità di quantificazione della parte variabile del compenso del presidente del c.d.a., la convenuta faceva prima di tutto notare come, ai sensi dell'art. 2427 comma 1, n. 16 c.c., nelle società non quotate l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci debba essere indicato cumulativamente per ciascuna delle due categorie; ciò vuol dire che, a ben vedere, l'ordinamento non richiederebbe l'informativa di cui l'attrice lamenta l'assenza, ma solo di indicare cumulativamente il compenso spettante agli amministratori (compenso che, nel caso di specie, è stato riportato nella NOTA INTEGRATIVA, ed è pari a € 101.400). La convenuta aggiungeva che la determinazione dei compensi degli amministratori, anche nella loro parte variabile, era stata decisa dall'assemblea dei soci di UPEM tenutasi il 14.05.2016, assemblea cui la stessa attrice aveva partecipato;
- in merito alle spese di trasporto, l'attrice contestava sia la mancata indicazione di tali spese in bilancio, sia l'assenza di un'informativa circa le cause dell'aumento di tali spese (+ € 309.000, come viene indicato nella RELAZIONE SULLA GESTIONE). Ebbene, parte convenuta faceva prima di tutto notare come il dettaglio delle spese di trasporto non sarebbe un'informazione da fornire nel bilancio di esercizio, e che, in ogni caso, la RELAZIONE SULLA GESTIONE indicherebbe chiaramente i motivi dell'aumento di questa spesa (pag. 39);
- in merito alla mancata quantificazione di alcuni premi sugli acquisti relativi all'esercizio 2017 circostanza riportata nella RELAZIONE SULLA GESTIONE l'attrice indicava l'assenza di tali premi in bilancio come violazione dei principi ex art. 2423 comma 2 c.c.; e ciò in quanto, potendo la società procedere a quantificare in autonomia tali premi, avrebbe violato il principio di competenza, ex art. 2423-bis comma 1, n. 3), c.c.. Ebbene, parte convenuta replicava affermando che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, non avrebbe potuto procedere a quantificare in autonomia tali premi senza, cioè, un riscontro documentale da parte dei fornitori in quanto tale operazione avrebbe costituito una palese violazione, oltre che dello stesso principio di competenza, del principio di prudenza (ex art. 2423-bis comma 1, n. 1, c.c.), il quale impone agli amministratori di non iscrivere poste attive non realizzate.

La fase istruttoria si svolgeva con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. (fatta eccezione per la memoria n. 1 della convenuta), con la produzione di alcuni documenti e con l'espletamento di CTU contabile, in relazione ai presunti vizi di redazione del bilancio approvato con la delibera impugnata.

Infine, esaminata la relazione peritale depositata dal CTU Dott. Andrea BARTOLINI, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 10.02.2022, ove venivano concessi alle parti, su richiesta della convenuta, i termini di cui all'art. 190 deposito degli scritti conclusionali. c.p.c. per

Motivazione

Le domande di parte attrice non appaiono fondate, dunque non possono essere accolte.

Quanto alla domanda principale – volta a ottenere la declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio 2017 di U.P.E.M. S.p.a., per violazione dei principi di cui all'art. 2423 comma 2 c.c. - la verifica tecnico-contabile compiuta dal CTU Dott. Andrea BARTOLINI ha permesso di accertare come il bilancio oggetto di contestazione sia in realtà rispettoso dei principi di veridicità, correttezza e chiarezza.

In particolare, per quanto riguarda la prima contestazione mossa da parte attrice, relativa alla movimentazione del fondo TFR, il CTU fa innazitutto notare come la società UPEM abbia in effetti commesso un errore nella compilazione del RENDICONTO FINANZIARIO (pag. 7 perizia): la convenuta – come evidenziato dalla stessa attrice – avrebbe dovuto indicare la somma di € 104.794 alla voce "Utilizzo fondi", e non alla voce "Altri decrementi/(altri incrementi) del capitale circolante netto". D'altra parte, lo stesso CTU rileva come si tratti di un mero errore materiale (imputabile verosimilmente all'uso di un particolare software), e che tale omissione non abbia comunque compromesso l'esito informativo del RENDICONTO FINANZIARIO: quand'anche U.P.E.M. S.p.a. avesse correttamente indicato la somma di € 104.794 alla voce "Utilizzo fondi", infatti, il risultato finale del RENDICONTO FINANZIARIO - corrispondente ad un incremento delle disponibilità liquide pari a € 404.954 - non sarebbe comunque cambiato, trattandosi in entrambi i casi di iscrizioni a bilancio di natura incrementativa. In altri termini, pur in presenza dell'errore materiale appena detto, risulta essere conservata la funzione propria del RENDICONTO FINANZIARIO, che è quella di "indicare se l'impresa nell'arco di un esercizio ha accresciuto o assorbito risorse finanziarie nel corso di un anno" (pag. 4 perizia). Infatti il CTU rileva puntualmente che "il rendiconto finanziario allegato al bilancio 2017 presenta un risultato coerente con i valori inerenti la formazione delle disponibilità liquide esposte nello stato patrimoniale negli anni 2016 e 2017", tanto che sussiste "una perfetta concordanza di valori tra il flusso finanziario esposto nel Rendiconto finanziario per Euro 404.954,00 e la differenza delle disponibilità liquide determinata dalla differenza dei saldi di disponibilità liquide rilevati nei bilanci ufficiali della società e relativi agli anni 2016 e 2017 che corrisponde

sempre a Euro 404.954,00" (pag. 5 perizia). Del resto, il CTU osserva che "Non si manifestano distrasie tra i contenuti delle scritture contabili e i valori esposti nel bilancio 2017" (pag. 9 perizia).

In conclusione, in relazione alle movimentazioni del fondo TFR, correttamente il Dott. BARTOLINI conclude per l'assenza di vizi che inficino i principi di verità, correttezza e chiarezza di cui all'art. 2423 comma 2 c.c., in quanto l'errore materiale presente nel RENDICONTO FINANZIARIO non ha falsato le conclusioni a cui è addivenuto il documento, che ha conservato integra la propria funzione, mentre nel bilancio e nella nota integrativa risulta riportato il dettaglio delle movimentazioni del fondo TFR, in modo corrispondente "precisamente alle scritture contabili e a tutti i documenti a supporto delle scritture contabili forniti dalla società" (pag. 9 perizia).

Per quanto riguarda la seconda contestazione, relativa agli interessi, innanzitutto il CTU rileva come parte attrice abbia commesso un errore (pag. 11 perizia): la coincidenza di valori non sarebbe tra la voce "Interessi incassati/(pagati)", alla lettera A), numero 3) del RENDICONTO FINANZIARIO, e la voce "interessi passivi" del CONTO ECONOMICO, ma tra la prima voce e la differenza algebrica tra due voci contenute nel CONTO ECONOMICO. Sottraendo, infatti, il valore indicato alla voce "Totale interessi e altri oneri finanziari" (€ 669) al valore indicato alla voce "Totale altri proventi finanziari" (€ 2.670), si ha come risultato proprio il valore di € 2.001 (che, peraltro, costituisce un componente positivo netto di reddito, e non un componente negativo, come invece sostenuto dall'attrice). In altri termini, il vizio specificatamente dedotto da LODI Paola non è stato di fatto riscontrato dal CTU.

Ouesti ha poi aggiunto che l'anomalia relativa al tema degli interessi riguarderebbe tutt'al più la somma di € 589,39, valore corrispondente agli interessi passivi bancari, i quali costituiscono a loro volta una componente - o meglio, la componente maggioritaria – della voce "Totale interessi e altri oneri finanziari" del CONTO ECONOMICO (che, come detto poco sopra, ammontano complessivamente a € 669). Ebbene, secondo il CTU sarebbe stato in effetti commesso un errore nella contabilizzazione di tale somma nel RENDICONTO FINANZIARIO (pagg. 11-12 perizia): parte convenuta avrebbe dovuto indicare la somma in questione alla voce "Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi" (di cui alla lettera A), numero 2) del RENDICONTO FINANZARIO), anziché alla voce "Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche" (di cui alla lettera C) del RENDICONTO FINANZIARIO). D'altra parte, anche in questo caso il CTU fa notare come tale omissione non abbia comunque compromesso l'esito informativo del RENDICONTO FINANZIARIO: quand'anche U.P.E.M. S.p.a. non avesse commesso l'errore appena detto, il risultato finale del RENDICONTO FINANZIARIO non sarebbe comunque cambiato - per ragioni analoghe a quelle considerate in merito al precedente rilievo – dato che, pure in tale ipotesi, le due iscrizioni a bilancio hanno natura incrementativa. Peraltro, "tutte le schede contabili inerenti sia gli interessi attivi che gli interessi passivi sono perfettamente coincidenti con i valori esposti nel conto economico" (pag. 12 perizia).

Quindi, anche in merito a questa seconda contestazione, il CTU reputa motivatamente che il bilancio sia stato redatto nel rispetto dei principi di cui all'art. 2423 comma 2 c.c..

Passando ora alla terza contestazione, relativa alle immobilizzazioni materiali, il CTU fa prima di tutto notare come, sia la differenza algebrica tra i due valori indicati nel RENDICONTO FINANZARIO, sia la differenza algebrica tra i due valori indicati nella NOTA INTEGRATIVA, diano come risultato l'identico ammontare di € 36.641,00. In altri termini, il risultato netto delle variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali esposto nella NOTA INTEGRATIVA è coincidente con quello risultante dal RENDICONTO FINANZIARIO (pag. 13 perizia).

D'altra parte, il CTU non disconosce come, al di là dell'identità appena detta, vi sia in effetti una piccola difformità tra i singoli valori (pari ad appena € 178). A tal proposito, egli sottolinea come tali differenze siano "riconducibili in prevalenza a plusvalenze e a minusvalenze", le quali non sono state indicate nel RENDICONTO FINANZIARIO, ma nel CONTO ECONOMICO; e ciò in quanto "le variazioni delle immobilizzazioni materiali nel rendiconto finanziario tengono conto dell'effetto monetario che il disinvestimento ha prodotto mentre le variazioni esposte nel conto economico evidenziano le variazioni effettive contabili a prescindere dal loro impatto finanziario" (pagg. 13-14 perizia). Pertanto, la – seppur minima – differenza tra i valori in questione non rappresenta alcuna violazione dei principi previsti in materia contabile, ma anzi il naturale effetto dell'applicazione di questi ultimi.

Conseguentemente, anche in relazione alla terza contestazione, il CTU ritiene ragionevolmente che il bilancio sia stato redatto nel rispetto dei principi di cui all'art. 2423 comma 2 c.c..

Per quanto riguarda la quarta contestazione, relativa alle modalità di quantificazione della parte variabile del compenso del presidente del c.d.a., il CTU – in questo appoggiando la tesi di parte convenuta – fa notare come, a ben vedere, U.P.E.M. S.p.a. non avesse l'obbligo di fornire le informazioni di cui parte attrice lamenta l'assenza: necessario e sufficiente, infatti, era che la società indicasse – ex art. 2427 comma 1, n. 16 c.c. – i compensi cumulativamente spettanti agli amministratori (pag. 18 perizia); nessuna norma di legge, invece, obbligava la società a registrare in bilancio anche i criteri utilizzati per la determinazione della parte variabile del compenso del presidente del c.d.a..

Ebbene, avendo indicato cumulativamente i compensi in questione (pari a € 101.400,00; v. pag. 24 del bilancio), la società ha adempiuto a tutti gli obblighi informativi previsti dalla legge sul punto, con la conseguenza per cui, anche relativamente a questa quarta contestazione, il bilancio risulta redatto nel rispetto dei principi di cui all'art. 2423 comma 2 c.c..

In merito alla quinta contestazione, relativa alle spese di trasporto, il CTU evidenzia come, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, le spese di trasporto sulle vendite



economico dei due esercizi presi in considerazione e necessari per evidenziare le variazioni delle voci relative alle spese di trasporto sulle vendite". E' infatti dimostrabile che "l'imputazione delle spese di trasporto sulle vendite è confluita regolarmente, come prevede la norma di legge in merito allo schema di bilancio, alla voce "costi della produzione" (B) ed in particolare alla voce n.7) "Costi per servizi"" (pag. 20 perizia). Si osserva poi che il CTU è stato anche chiamato a fornire chiarimenti in merito a questa contestazione. In particolare, secondo parte attrice, il fatto che le spese di trasporto fossero aumentate, da un esercizio (2016) all'altro (2017), di oltre € 300.000, avrebbe determinato l'obbligo della società di indicare l'importo e la natura di tale costo in NOTA INTEGRATIVA, in quanto costo "di entità o incidenza eccezionale" (ex art. 2427 n. 13 c.c.). Ebbene, durante l'udienza fissata per la chiamata a chiarimenti del CTU (tenutasi in data 09.03.2021), questi ha fatto notare come i costi di cui si discorre relativi cioè alle spese di trasporto – non siano considerabili come costi "di entità o incidenza eccezionale", intendendosi per tali quei costi che, pur appartenendo alla gestione ordinaria della società – e non essendo, quindi, connessi a vicende straordinarie dell'attività sociale – non presentino però caratteristiche tali da risultare ripetibili nel tempo.

siano state regolarmente indicate in bilancio. Tramite il bilancio riclassificato, è possibile rilevare che "le indicazioni fornite nella relazione al bilancio 2017 da parte del CDA sono perfettamente coincidenti con i dati imputati contabilmente nel conto

Quindi, anche in merito a questa quinta contestazione, risulta che il bilancio sia stato redatto nel rispetto dei principi di cui all'art. 2423 comma 2 c.c..

Per quanto concerne la sesta ed ultima contestazione, relativa alla mancata quantificazione ed iscrizione in bilancio di una parte dei premi sugli acquisti, il CTU, dopo aver esaminato i contratti conclusi da U.P.E.M. con ciascun fornitore, ha evidenziato come tale mancata quantificazione non abbia comportato la violazione del principio di competenza (ex art. 2423-bis comma 1, n. 3 c.c.), come invece sostenuto da parte attrice (pagg. 24-25 perizia). In particolare, i premi sugli acquisti non contabilizzati, e quindi non imputati per competenza all'esercizio 2017, sono in prevalenza relativi a premi corrisposti dal Consorzio Groupauto a favore di U.P.E.M.. Ebbene, sulla base di un'analisi del regolamento del consorzio (pag. 25 perizia), il CTU ha rilevato che: a) affinché tali premi potessero essere riconosciuti, era necessaria un'apposita delibera dell'organo consortile; b) tale delibera dipendeva da circostanze non note al termine dell'esercizio (quali, ad esempio, eventuali insolvenze di singoli consorziati). Conseguentemente, se la parte convenuta avesse comunque indicato tali premi in bilancio, avrebbe necessariamente violato il principio di prudenza (ex art. 2423bis comma 1, n. 1 c.c.), in quanto il riconoscimento dei premi dipendeva da una pluralità di variabili che non risultavano essersi concretizzate nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferiva. Quest'ultima posizione è stata ribadita dal CTU anche in sede di chiarimenti, durante l'udienza del 09.03.2021.



La diversificazione dell'iscrizione dei premi era dunque corretta ed equilibrata, nel rispetto dei contratti conclusi dalla società con i propri fornitori, dal momento che alcuni accordi erano allineati all'anno solare e coincidenti con lo stesso periodo temporale al quale si riferisce il bilancio, mentre altri accordi si riferivano a periodi annuali non coincidenti con l'anno solare, i cui termini erano sempre successivi alla data di chiusura del bilancio.

In conclusione, anche in merito a tale sesta ed ultima contestazione, il CTU ritiene correttamente che il bilancio sia stato redatto nel rispetto dei principi di cui all'art. 2423 comma 2 c.c..

Quanto, infine, alla domanda subordinata formulata da parte attrice – volta ad ottenere l'annullamento della delibera di approvazione del bilancio 2017 di U.P.E.M. S.p.a., per violazione di legge – occorre innanzitutto rilevare come l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta non possa essere accolta. Il diritto ai chiarimenti, infatti, in quanto diritto che – almeno potenzialmente – è idoneo a sanare eventuali vizi di chiarezza del bilancio, non può che essere qualificato come diritto indisponibile. Il diritto all'informazione, infatti, "non è fine a sé stesso. Poiché le informazioni fornite in assemblea sono destinate a soddisfare l'interesse ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio (col risultato, tra l'altro, di far venire meno l'interesse del socio ad eventuali impugnative della delibera di approvazione), risulta evidente il rapporto strumentale che quel diritto presenta col principio di chiarezza" (Cass. civ. sez. uu.nn. 27/2000; in senso conforme, cfr. Cass. civ. 2959/1993; Cass. civ. 8001/2004; Cass. civ. 11554/2008)._Non essendo, quindi, il diritto ad ottenere chiarimenti un diritto disponibile, è da escludersi che, nel caso di specie, possa trovare applicazione la clausola compromissoria di cui all'art. 28 dello statuto di U.P.E.M..

Tanto premesso, la domanda subordinata non può essere accolta, per le ragioni che seguono. La violazione del diritto ai chiarimenti, infatti, non è qualificabile come causa autonoma di invalidità del bilancio, ma, tutt'al più, come una mancata occasione di sanatoria di eventuali vizi – questi, sì, invalidanti – di chiarezza del bilancio (vizi che, si ripete, nel caso di specie sarebbero comunque insussistenti), con la conseguenza che, a ben vedere, i vizi posti da parte attrice a fondamento della domanda subordinata di annullamento della delibera non sono autonomi rispetto a quelli fatti valere con la domanda principale. Infatti parte attrice non deduce specificatamente quali siano le carenze informative ascrivibili all'organo amministrativo, né specifica quali siano i chiarimenti omessi in sede assembleare (pag. 12 dell'atto di citazione), volti a pregiudicare una pretesa asseritamente distinta e autonoma rispetto a quella prospettata in sede di domanda di nullità della delibera di approvazione del bilancio, posto che le richieste di informazioni avanzate dalla LODI nel corso del suo intervento in assemblea (pagg. 1-3 atto di citazione) riguardano le medesime questioni già prospettate e valutate in relazione alla domanda di nullità del bilancio.

Pertanto, la domanda subordinata non può trovare accoglimento, essendo comunque relativa a questioni da considerarsi assorbite nella domanda principale.



Per tutte le ragioni esposte, le domande proposte da LODI Paola debbono essere respinte.

Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, e così per un totale di \in 13.430,00 (\in 2.430,00 per la fase di studio, \in 1.550,00 per la fase introduttiva, \in 5.400,00 per la fase istruttoria, \in 4.050,00 per la fase decisoria), oltre al rimborso delle spese di CTP, come documentate da parte convenuta.

Per le stesse ragioni le spese di CTU debbono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

- -respinge le domande proposte da LODI Paola nei confronti di U.P.E.M. S.p.a.;
- -condanna LODI Paola alla refusione, in favore di U.P.E.M. S.p.a., delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 13.430,00 per onorari, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, nonché delle spese di € 8.424,00 relative alla consulenza tecnica di parte;
- -pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2022.

IL GIUDICE RELATORE

Dott.ssa Rita CHIERICI

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia ROMAGNOLI

